



# CROCE ROSSA ITALIANA

## COMITATO CENTRALE

### ORDINANZA COMMISSARIALE

n. \_\_\_\_\_/2012 del **22 AGO. 2012**  
0394 - 12

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 maggio 2005;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto, l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**VISTO** che all'art. 14 co. 1 lo Statuto dell'Associazione stabilisce che il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un Corpo ausiliario delle FF.AA. e dipende direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione;

**VISTO** il R.D. n. 484 del 10 febbraio 1936 e succ. mod., sostituito dal D.Lgs. n. 66 e dal D.P.R. 90 del 15 marzo 2010 (entrati in vigore il 09 ottobre 2010);

**VISTO** l'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella L. 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale l'incarico di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 co. 5 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010 n. 183, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

**PRESO ATTO** che con nota prot. Is.- CRI /15867 /PERS del 8/7/1994 e nota prot. Is.- CRI /28467 /PERS del 16/12/994 l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della C.R.I. provvedeva a dare comunicazione dell'apertura dei quadri di avanzamento del personale di assistenza relativi agli anni 1994-1995, senza fissare le vacanze organiche per i tre gradi di Maresciallo (Ordinario – Capo e Maggiore);

**ATTESO** che, a seguito dell'apertura dei quadri di cui sopra, n. 445 (419 in servizio e 26 in congedo) valutazioni riferibili al personale chiamato ad espletare le prove selettive per l'avanzamento ai sensi dell'art. 80 e segg. del R.D. n. 484/1936 del personale si sono concluse con il giudizio cd. "idoneo e non promosso" per la indisponibilità di posti in organico;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dal Presidente Generale *pro tempore* della C.R.I., On. Mariapia GARAVAGLIA con nota prot. P.G./0000406 del 23/01/2001, con la quale viene comunicato all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare "che la emanazione del brevetto da parte dei Presidenti dei Centri di Mobilitazione sarà subordinata all'accertamento dei posti nelle dotazioni organiche attualmente in vigore. In proposito, si rammenta che l'art. 89 del R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 e succ. mod., vieta, tra l'altro, di dar luogo a promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale mobile - non risultando, come da assicurazione di codesto Ispettorato, analoghe problematiche per il ruolo speciale - se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi";

**PRESO ATTO** che il Co.Ce.R., con propria Delibera n. 47 del 28.11.2002 proponeva di istituire un "gruppo di lavoro" ("VISTO il perdurare delle problematiche relative alle promozioni del personale militare idoneo al grado superiore e non ancora promosso del q.a. 1994/1995" nonché "VISTO il perdurare delle problematiche relative alle somme arretrate dovute a seguito di promozione al grado superiore del personale militare CRI");

**PRESO ATTO** della nota prot. n. Is-CRI /152.02 del 02.12.2002, con la quale L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare (su mandato del Commissario Straordinario), dava seguito alla Delibera del Co.Ce.R. n. 47 del 28/11/2002, istituendo un "gruppo di lavoro";

**VISTA** la relazione redatta dal suddetto "gruppo di lavoro", con la quale, tra l'altro, "a titolo di sanatoria della abnorme situazione, si propone il riconoscimento dell'avvenuta promozione, con relativo inquadramento e pagamento delle relative competenze [del personale giudicato idoneo ma non promosso per mancanza di posti in organico]. Si sottolinea che l'iter procedurale è stato portato a termine da parte dell'Amministrazione con "l'approvazione definitiva dei giudizi da parte del Presidente Generale";

**VISTA** la Delibera n. 48 del 17.12.2002 con la quale il Co.Ce.R. ha approvato la relazione elaborata dal "gruppo di lavoro" istituito con lettera prot. n. Is-CRI /152.02 del 02.12.2002;

**TENUTO CONTO** che, a seguito di quanto rappresentato nella relazione redatta dal suddetto "gruppo di lavoro", l'avv. Maurizio SCCELLI in veste di Vice Commissario Straordinario ha emanato l'O.C. 470/2003, dando "esecuzione, in via straordinaria, alle promozioni del personale militare di Assistenza in servizio continuativo giudicato "idoneo al grado superiore e non promosso" relative ai Q.A. 1994 - 1995";

**CONSIDERATO** che, dal febbraio al giugno del 2008, su disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata effettuata un'ispezione amministrativo-contabile da parte di un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) alla quale è seguita una relazione redatta dal predetto organo ispettivo in cui viene esposta una compiuta analisi delle vicende che hanno portato alla emanazione dell'O.C. n. 470/2003;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nello stesso punto di cui al paragrafo precedente, l'Ispettore del S.I.Fi.P., evidenzia che: "L'illegittimità dei provvedimenti di promozione in esame ha ovviamente completamente alterato l'ordine di anzianità del personale di assistenza: i promossi a seguito dell'O.C. 470/2003 hanno quindi finito per beneficiare di avanzamenti 5-6 anni prima del dovuto con grave pregiudizio di tutto il personale che avrebbe maturato negli anni successivi la prevista anzianità minima. Appare quindi necessario che l'Ente proceda a ristabilire la corretta anzianità assoluta per i militari del personale di assistenza promosso a seguito dell'O.C. 470/2003 procedendo al recupero delle somme illegittimamente percepite dai militari a seguito dell'illegittimo riconoscimento del grado...";

**ATTESO** che la predetta relazione ispettiva del S.I.Fi.P. è stata fatta propria dal Ragioniere Generale dello Stato e da questi trasmessa anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio con nota prot. n. 108166 del 22.09.2008, evidenziando al punto 36 dell'allegato alla stessa "la necessità di annullare l'O.C. n. 470/2003, e tutte le conseguenti promozioni del personale di assistenza effettuate in forza di tale Ordinanza con decorrenza 1994 o 1995, in quanto le vacanze nei gradi di Maresciallo si sono verificate con i "quadri di avanzamento" 2000 - 2001 e non 1994 - 1995; necessità di attribuire la corretta anzianità assoluta al personale destinatario delle promozioni ex O.C. 470/2003, anche attraverso la rettifica della O.C. 1740. ristabilendo il corretto ordine di anzianità del personale di assistenza";

0394 - 12

22 AGO. 2012

2

**VISTA** la nota prot. n. CRI/CC/20276/12 del 29/03/2012 afferente agli esiti dell'attività ricognitiva espletata dal Dipartimento R.U.O e dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare in ordine alle problematiche derivanti dalle promozioni avvenute a seguito della O.C. n. 470 del 17/03/2003;

**CONSIDERATO** che la soluzione proposta dal Capo Dipartimento R.U.O. e dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare (trasmessa dalla C.R.I. al Ministero dell'Economia e Finanza con nota prot. n. CRI/CC/0021567/12 del 04/04/2012) non è stata ritenuta *"sufficiente, quindi, a superare il rilievo in argomento"* da parte dello stesso Dicastero, come comunicato con lettera prot. n. 48612 dell'08/06/2012;

**CONSIDERATO**, altresì, che il suddetto Dicastero nella citata lettera prot. n. 48612 dell'08/06/2012 riferisce di essere in attesa di conoscere le determinazioni assunte dalla C.R.I. in ordine *"alla concreta adozione di misure idonee"* volte alla risoluzione del rilievo espresso dal Ragioniere Generale dello Stato con nota prot. n. 108166 del 22/09/2008 - punto 36 (da questi trasmessa anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio);

**TENUTO CONTO** della ineludibile necessità di porre in essere le *"concrete misure"* di cui sopra;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto con l'O.C. 0311/12 del 21/06/2012;

**TENUTO CONTO** dell'Ordinanza Commissariale n. 227/2005 del 04/5/2005, con la quale è stata data esecuzione alle promozioni al grado superiore per ulteriori 26 militari che, all'epoca, risultavano nella posizione di congedo;

**VALUTATA L'URGENZA** di ristabilire il corretto grado e la corretta anzianità assoluta per i militari del personale di Assistenza (Sottufficiali) promosso a seguito dell'O.C. 470/2003 e dell'O.C. 227/2005, adottando gli eventuali provvedimenti di rettifica, così come previsto dalle risultanze del S.I.Fi.P. e dal Ragioniere Generale dello Stato;

**VISTO** il promemoria Prot. CRI/CC/47803/2012 del 13.08.2012 con il quale l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare – d'intesa con il Capo Dipartimento Risorse Umane – trasmette in firma la presente Ordinanza Commissariale;

#### **DETERMINA**

per le ragioni espresse in premessa, i cui riferimenti costituiscono parte integrante della presente, di annullare le Ordinanze Commissariali n. 470 del 17/03/2003 e n. 227 del 04/05/2005 e, conseguentemente, le promozioni del personale di Assistenza del Corpo Militare della C.R.I. effettuate in forza di tali Ordinanze con il contestuale reinquadramento giuridico del personale militare che ha beneficiato degli avanzamenti di grado in eccesso rispetto ai posti disponibili, così come creati con l'applicazione delle suddette OO.CC. 470/2003 e 227/2005, sulla base del grado e dell'anzianità posseduti anteriormente alla emanazione delle stesse e tenendo conto dei posti disponibili creati a seguito dell'O.C. 226/2009. Le procedure di cui sopra sono demandate all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare per il tramite dei competenti Centri di Mobilitazione.

0394 - 12 22 AGO. 2012

Conseguentemente, il Servizio Trattamento Economico deve procedere al *reinquadramento economico* del personale oggetto dei provvedimenti di *reinquadramento giuridico* procedendo, altresì, al ricalcolo delle somme da ripetere per effetto delle illegittime promozioni conferite.

Il Commissario Straordinario  
Avv. Francesco ROCCA



~~L'atto non comporta oneri~~  
il Dirigente del  
Servizio Economico finanziario

Si prende atto  
Pellecchi

22 AGO. 2012

0394 - 12